COMUNE DI FAVRIA
Città Metropolitana di Torino

Allegato A)

FOGLIO CONDIZIONI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI.

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

Stazione appaltante (di seguito "Amministrazione" o "Ente" o "Comune"):

COMUNE DI FAVRIA

Via Nardo Barberis n. 4 – 10083 Favria (TO)

P.IVA 03428581205;

C.F. 85500610010:

tel.: 0124 34009;

e-mail: protocollo@comune.favria.to.it;

Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria.favria@pec.it

Responsabile Unico di Progetto (RUP): Signora Maurizia Boggio, Responsabile Area Amministrativa.

1. **Oggetto dell'affidamento e descrizione del servizio**

Il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative del Comune di Favria. In particolare l'incarico riguarda:

- ricognizione, analisi e valutazione dei bisogni assicurativi dell'ente, dei rischi da assicurare ai fini di una efficace prevenzione e gestione del rischio, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (eventuale) assicurabile e stesura di un programma assicurativo dell'Ente, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e attinente;

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

- attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all'affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

• redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l'eventuale lettera invito e/o il bando di gara e disciplinare;
• assistenza tecnico-consultiva nella fase di esecuzione della gara;
• assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;
• assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore;

- ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti;

- assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
• gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti); con riferimento al pagamento dei premi, il broker provvede a trasmettere all'Ente i dati necessari per il pagamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Favria, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 il versamento del premio al broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione;
• gestione controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;
• controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
• segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
• eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dall'Ente;

- assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri: la gestione deve essere garantita per tutti i sinistri e anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data; per questi il broker dovrà farsi carico dell'acquisizione completa della documentazione presso il broker precedente.
Il Broker dovrà supportare il Comune ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi di mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). Il Broker dovrà predisporre una modulistica e reportistica standard per la

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

denuncia dei sinistri, privilegiando l'utilizzo di sistemi informatizzati, al fine di ridurre l'utilizzo dei supporti cartacei;

- consulenza e assistenza:
• a favore di amministratori e dipendenti del Comune, che ne facciano richiesta, per problematiche professionale e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori a rischio;
• relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica della conformità e della validità delle successive polizze presentate;
• nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune e verifica della conformità e della validità delle successive polizze presentate;
• nella verifica del rispetto da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione), in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;

- costante monitoraggio del programma assicurativo del Comune, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dal Comune con le modalità e forme dell'azione amministrativa; il Broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico dell'Ente, ad effettuare una verifica annuale della situazione sinistri inerenti alle polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente.

- risposte scritte a quesiti/richieste di ordine generale e particolare e resa di pareri scritti entro 5 giorni lavorativi.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il Broker espleterà le mansioni anche attraverso incontri e riunioni, che verranno effettuati su richiesta del Comune e si farà promotore di incontri per esaminare tematiche di interesse comune.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

Il Broker dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari al Comune.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Al termine del contratto il broker dovrà garantire collaborazione nell'eventuale passaggio di consegne al broker entrante dei sinistri non ancora definiti.

2. Riepilogo coperture assicurative esistenti

Le attuali polizze assicurative del Comune sono le seguenti:

Copertura assicurativa	Data scadenza	Premio netto annuo	Imposte	Premio annuo lordo
Polizza RCT/RCO	31/07/2027	6.000,00 €	1.335,00 €	7.335,00 €
Furto	31/07/2027	1.370,14 €	304.86 €	1.675,00 €
All Risks Apparecchiature Elettroniche	31/07/2027	1.616,50 €	343,50 €	1.960,00 €
Infortuni Cumulativa	31/07/2027	2.202,30 €	55,06 €	2.257,36 €
Tutela Legale	31/07/2027	2.144,33 €	455,67 €	2.600,00 €
RC patrimoniale	31/07/2027	2.249,48 €	500,52 €	2.750,00 €
Incendio e rischi accessori	31/07/2027	9.821,68 €	2.185,32 €	12.007,00 €
Libro matricola RC Auto	31/01/2027	6.707,58 €	1479,37 €	8.186,95 €

L'importo dei premi potrebbe variare a causa delle regolazioni di fine anno.
Il Broker avrà l'obbligo di collaborare alla gestione ed all'esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto, inclusi i sinistri pregressi verificatisi prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere economico aggiuntivo specifico per il Comune, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

3. Durata dell'affidamento

La durata del servizio viene stabilità in 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per una durata pari a ulteriori 36 mesi. L'Ente esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Proroga: ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023 (d'ora innanzi chiamato Codice) è prevista altresì l'opzione di proroga per una durata di ulteriori 6 (sei) mesi sino all'espletamento della successiva procedura di acquisizione e nella misura strettamente necessaria per l'individuazione del nuovo gestore del servizio. Sia in caso di rinnovo che di proroga, l'aggiudicatario si impegna allo svolgimento dell'attività alle stesse condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

L'ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora l'aggiudicazione del servizio dovesse essere disposta prima della scadenza del termine del contratto o della proroga.
Il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'articolo 113 del citato decreto.
A partire dall'avvio del servizio su disposizione dell'Ente, che potrà avvenire anche attraverso un verbale di consegna anticipata, l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 1 del presente Foglio condizioni, e di quanto offerto attraverso la relazione tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di manifestazione di interesse, anche nelle more della stipula del relativo contratto.
Il mancato avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario nei termini, costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto ai sensi del punto 15 del presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali.

4. Condizioni economiche e modalità di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'appalto (al netto dell'IVA), è stato stimato in €. 17.254,93.
Il valore stimato sopra indicato corrisponde all'importo presunto delle provvigioni dovute al Broker, calcolato in ragione del 5% per Polizza Libro Matricola RC Auto e del 10% per tutte le altre coperture assicurative dell'importo imponibile dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale comprensivo del rinnovo di 36 mesi.
L'entità economica è calcolata ai soli fini degli adempimenti di legge (CIG, comunicazioni, ecc.).
Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Favria è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.
Tale importo è da intendersi comprensivo di ogni onere inerente all'affidamento e in particolare di tutte le spese necessarie all'istruttoria dei sinistri. A titolo esemplificativo, sono compresi nell'importo presunto dell'affidamento i costi relativi e periti, medici, consulenti, ivi comprese le trasferte, missioni e quant'altro previsto a carico della Società. Il Broker si assume altresì il rischio, ai sensi dell'art. 9, c.1, del Codice, che l'equilibrio contrattuale possa subire alterazioni rilevanti a causa di sopraggiunte circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.
I compensi del Broker sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono stati o saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Pertanto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per il Comune di Favria alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant'altro.
Oneri per la sicurezza. Non essendo previsti rischi di natura interferenziale, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a zero.
Costo manodopera – costo oneri aziendali. Annoverando il servizio oggetto del presente appalto tra i servizi di natura intellettuale, in quanto si ritiene che l'aspetto legato alle prestazioni di assistenza professionali prevalgano sulle altre attività espletate, da considerarsi pertanto di carattere strumentale ed accessorio rispetto alla prestazione prevalente, non è da indicare, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023 né il costo della manodopera relativo al personale che verrà dedicato al sevizio, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro nell'esecuzione del servizio.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

Ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, il Broker aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.
Inoltre, il personale dovrà essere inquadrato in categorie e livelli coerenti con le mansioni effettivamente svolte durante l'esecuzione del servizio.

5. Pagamenti dei premi assicurativi

Il Comune di Favria provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Favria. Non saranno imputabili al Comune gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.
Il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Favria le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

6. Referente del Broker e staff di interfaccia con l'Ente

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le figure incaricate di interfacciarsi con il Comune di Favria nonché i relativi recapiti nonché le fasce orarie di presenza ordinaria.

7. Criteri di aggiudicazione della procedura

L'affidamento del presente servizio avviene mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul portale Traspare del Comune di Favria, previo interpello diretto a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti.
Il valore percentuale delle provvigioni del Broker definite in sede di aggiudicazione del servizio rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale.
Infine, l'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere o di rinviare la procedura o di prorogare la data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse qualora riscontri anomalie nel funzionamento del portale Traspare o della rete che rendano impossibile al concorrente partecipante l'accesso al portale Traspare.

8. Stipula del contratto e obblighi del fornitore

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata.
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Foglio Condizioni e Prescrizioni contrattuali e di quanto offerto attraverso la relazione tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di manifestazione di interesse ed in osservanza della normativa vigente ed emanata in corso d'opera.
Si riserva, inoltre, particolare attenzione al rispetto della normativa relativa:

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

- alla tracciabilità dei flussi (art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.);
- alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

La violazione della normativa sopra richiamata comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Il Broker è tenuto, in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il Broker:
- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- si impegna, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;

10. Polizza assicurativa

Il Broker, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compreso il Comune di Favria in dipendenza o connessione della gestione del servizio in oggetto.
A tale scopo il Broker dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge con un massimale pari ad almeno
- € 1.400.000 per ciascun sinistro;
- € 2.000.000 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker medesimo.
L'Ente si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate fossero tali da comportare l'interruzione del servizio prestato.
Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa all'Ente prima dell'avvio del servizio.
Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.
L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune di Favria e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo punto 14.

11. Garanzie di esecuzione del contratto

Il Broker è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.
In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la medesima dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
Nel caso di riduzioni della garanzia per prelievi effettuati dal Comune ai sensi di quanto sopra, l'impresa aggiudicataria dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto.

12. Obblighi delle parti contraenti

Restano in capo al Comune l'autonomia decisionale, la titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, di formulazione delle disdette ed eventuali modificazioni di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.
Il Broker non può impegnare il Comune, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto del Comune.
A. Obblighi del broker:
1. eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali e dell'offerta tecnica ed economica presentata con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune il quale, in ogni caso, è libero di accettare in tutto o in parte le proposte presentate;
2. svolgere il servizio nell'interesse del Comune nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
3. dare la disponibilità, in caso di comprovata urgenza e su richiesta del Comune, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le Compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi, tale da consentire al Comune di effettuare la liquidazione;
4. dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato, qualora necessario e con preavviso di almeno 48 ore da parte del Comune, a presenziare alle riunioni con le strutture del Comune stesso allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo comunale e della sua gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;
5. prendere atto del sinistro, sia attivo che passivo e comunicare l'apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;
6. dare assistenza e consulenza specializzata agli uffici comunali delegati alla predisposizione e alla raccolta di eventuale documentazione (fotografie, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…);
7. trattare direttamente la pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
8. definire i termini di liquidazione con la Compagnia e la chiusura del sinistro nel minor tempo possibile con una soddisfacente liquidazione, previa autorizzazione e benestare da parte del Comune;
9. effettuare un costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
10. dare consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

11. dare consulenza e assistenza in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
12. assistere nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa;
13. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune;
14. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi;
15. collaborare attivamente con il responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
16. garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie;
17. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
18. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali;
19. alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata consegnare tutte le banche dati dei sinistri aperti sulle polizze;
20. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
21. disporre, per tutta la durata del contratto, di idonea polizza assicurativa della responsabilità civile, come meglio indicato al precedente punto 10, stipulata ai sensi dell'art. 110, comma 3, o 112, comma 3, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché dell'art. 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.
22. svolgere la propria attività nel rispetto del codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni Riassicurazioni (A.I.B.A.)

Il Broker si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nell'esclusivo interesse del Comune. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico del Broker, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Broker non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.
Il Broker si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Broker si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
Il Broker è tenuto a comunicare al Comune di Favria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune di Favria entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

È richiesto che tutte le attività del Broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.
Il Broker sarà pertanto tenuto al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Broker è obbligato a non divulgare notizie relative all'Amministrazione ed ai soggetti assicurati di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte del Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Favria, pur avvenendo esclusivamente per il tramite del Broker, che si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali.

Il Broker si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione del Servizio, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

B. Attività di competenza del Comune:
1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
2. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
3. indicare espressamente, in ciascun capitolato relativo alle gare per l'affidamento di polizze assicurative la percentuale della provvigione che la compagnia assicurativa aggiudicataria dovrà corrispondere al Broker;
4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
5. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
6. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
7. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali;
8. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;
9. inserire la clausola broker in ciascun capitolato per l'affidamento dei servizi assicurativi.

13. Responsabilità civile e obbligo di manleva

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

Il Broker:
- si assume ogni responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura che possano avere origine dalla esecuzione del servizio o a seguito della irregolare effettuazione dello stesso;
- si impegna a manlevare l'Ente per tutti i danni di cui sopra in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti dall'attività del Broker stesso;
- garantisce in ogni tempo l'Ente contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

14. Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art.1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente, nei casi in cui si ravvisino le seguenti situazioni:
- mancato avvio del servizio;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- venga meno l'iscrizione del Broker aggiudicatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005 e s.m.i.;
- non venga reintegrata la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso e il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti;
- il Broker non abbia rinnovato la polizza per la Responsabilità Civile prevista dal precedente punto 10;
- il Broker abbia ceduto il contratto o subappaltato il servizio, in difformità da quanto disposto dal successivo punto 17;
- mancata ottemperanza a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 136/2010 e s.m.i., di cui al successivo art. 23;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

La risoluzione verrà comunicata dal Comune tramite PEC entro 60 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Broker entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune relativa all'intenzione di risolvere il contratto, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di risoluzione la cauzione definitiva, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Broker del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti.

15. Altre clausole di inadempimento

Resta salva la facoltà del Comune di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione la cauzione definitiva, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo.

16 - Inadempienze e penali

Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07 settembre 2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, ora IVASS, e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare,
modificare o integrare al Comune.
Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi del Comune, e dei responsabili o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali o nella relazione tecnica presentato in sede di manifestazione di interesse, il Broker potrà essere sanzionato con una penale così come previsto nei seguenti punti:
a) 500,00 euro per ogni giorno di sospensione delle coperture assicurative imputabile a ritardo nei pagamenti dei premi dipendente dal Broker;
b) 50,00 euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'adempimento degli altri termini di esecuzione indicati dal Comune o nella relazione tecnica presentata in sede di manifestazione di interesse per l'esecuzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore maggior danno eventualmente subito.
In caso di persistente inadempimento e ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione a mezzo PEC, rispetto alla quale il Broker avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.
In caso di mancato pagamento della penale eventualmente applicata, il Comune provvederà tramite escussione della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme.
Trascorso il termine di 15 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.
La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 15 giorni:
- il Broker esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- il Broker invii ai contraenti congrue e documentate giustificazioni in relazione alle inadempienze contestate.
Inoltre, per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale, il Comune si riserva la rivalsa nei confronti del Broker per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura.

17. Divieto di cessione del contratto – cessione del credito - subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.
È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, c.12, del D. Lgs. n. 36/2023.
In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, il Broker sarà tenuto a tenere indenne l'Ente delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In caso di inadempimento da parte del Broker degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Favria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Tenuto conto della particolarità del servizio in oggetto e del rapporto fiduciario che dovrà instaurarsi con l'aggiudicatario, questi è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali; è fatto pertanto divieto di cedere il contratto o anche solo parte di esso. E' altresì fatto divieto di subappalto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell'aggiudicatario.

18 - Interruzione del servizio

Il Broker non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salva esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del RUP.
Nel caso in cui il servizio non possa essere espletato, a causa di sciopero del personale, deve essere dato preavviso al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data interessata.
Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso in cui, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato.

19 - Diffida ad adempiere

Il Comune di Favria si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto qualora si verificassero da parte del Broker gravi inadempienze o gravi negligenze alle disposizioni del presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali o a quelle contenute nella relazione tecnica presentata in sede di manifestazione di interesse. In tal caso il Comune, oltre ad applicare le penali previste dal precedente punto 16, intimerà per iscritto, attraverso PEC, al Broker di adempiere in un congruo termine, che non può essere superiore a 15 (quindici) giorni, con indicazione che decorso detto termine senza che sia avvenuta la prestazione o, alternativamente, siano state fornite valide controdeduzioni, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Decorso il termine, il Comune provvederà all'invio - sempre attraverso PEC - della comunicazione che intende il contratto risolto per mancato adempimento entro il termine intimato o per mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal Broker, indicando in tal caso le ragioni.
In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

20. Recesso

Il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa, ovvero per mutamenti di carattere organizzativo, ovvero inadempimenti non gravi alle disposizioni del presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali o a quelle eventualmente contenute nella relazione tecnica presentata in sede di manifestazione di interesse, ma tali da rendere nel loro insieme insoddisfacente per il Comune il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa in corso.
Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avvenire prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Il Broker può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli art. 1218, 1256 e 1463 cc.
Il Broker dovrà, comunque, su richiesta del Comune, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione potrebbe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, provocare danno alla stessa.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

21. Foro competente

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa, come da accordo tra le parti, la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

22.1 Sicurezza e riservatezza delle informazioni relative alla gestione dei sinistri

Il Broker, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tratterà i dati personali degli interessati, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dal Comune di Favria - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, il Comune di Favria ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Broker sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Al Broker è consentito citare i termini essenziali del contratto qualora fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Non è consentito al Broker di conservare copia di dati e programmi del Comune di Favria, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto.

22.2 Proprietà dei dati

I dati acquisiti dal Broker nello svolgimento del servizio sono di proprietà del Comune di Favria che, in qualunque momento, può liberamente disporne. Il Broker, infatti, è tenuto a garantire l'accessibilità ai database contenenti tali dati che devono essere realizzati in formato aperto e leggibili con qualsiasi programma, senza alcuna restrizione legale per il loro utilizzo.

Al termine del rapporto contrattuale, il Broker è tenuto a fornire all'Ente copia di tutti i dati informatizzati relativi alla trattazione della gestione delle pratiche di richieste di risarcimento di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario e di ogni altra ulteriore documentazione di cui riterrà opportuno fare richiesta.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it

23 - Normativa applicabile - rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali si rinvia alla normativa vigente in particolare alle norme dello Statuto, del Regolamento Comunale di Contabilità, al Codice, al D. Lgs. n. 81/2008 e al Codice Civile.

Si richiamano, in particolare, l'articolo 1754 del Codice Civile, il D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

Via Nardo Barberis n° 4
Tel. 0124-34009 - Fax 0124-349258
Cod. Fiscale 85500610010
P. Iva 02041810017
e-mail boggio@comune.favria.to.it